

N. 13 progressivo

N. di protocollo

VERBALE

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2020** il giorno **24** del mese di **Giugno** nella sede dell'I.P.A.B. si è riunito il Consiglio di Amministrazione

Componenti i signori:

Sola Giuseppe	Presidente	presente
Somigli Lorenzo	Consigliere	assente giustificato
Comparin Marica	Consigliere	presente
Donadelli Elena	Consigliere	presente
Munari Gianmario	Consigliere	presente

Verbalizza il Segretario Direttore dott. Marco Peruffo

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l., SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA *IN HOUSE PROVIDING*: SOTTOSCRIZIONE QUOTA SOCIETARIA DELLO 0,5% DEL CAPITALE SOCIALE.

OGGETTO: Partecipazione alla società Pasubio Tecnologia S.r.l., società a responsabilità limitata *in house providing*: sottoscrizione quota societaria dello 0,5% del capitale sociale. (**Delibera n. 13 del 24/06/2020**)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'I.P.A.B con deliberazione consiliare del 26 febbraio c.a. n. 3 ha manifestato l'interesse all'adesione alla compagine societaria di Pasubio Tecnologia S.r.l., società a responsabilità limitata *in house providing* ex art. 113 del DLgs. 18/8/2000 n. 267 (modificato dall'art. 14 co.1 lett. c) del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, successivamente abrogato dall'art. 28, co. 1 lett. b) del DLgs. 19 agosto 2016 n. 175 ad esclusivo capitale pubblico con sede nel Comune di Schio (VI), partecipando al capitale sociale della precitata società di servizi tecnologici, con la sottoscrizione della quota minima pari allo 0,5% del capitale determinata in € 4.923,74, deliberazione che qui si richiama integralmente;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 avente per oggetto "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" che prevede non solo la possibilità di costituire società da parte di amministrazioni pubbliche, ma altresì l'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte dei medesimi enti pubblici, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette (art.1) e ponendo in capo alla P.A. acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5). Inoltre l'art. 4 co. 2 lett. d) del precitato decreto legislativo D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il quale prevede che le P.A. possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per "*...(omissis)... l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento ... (omissis)...*";

CHE l'art. 2 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - prevede che "*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*" e quindi, per interpretazione analogica estensiva, sono comprese le II.PP.AA.BB. quali PP.AA. nel Comparto delle Funzioni Locali devono assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale;

VALUTATO che la precitata società Pasubio Tecnologia S.r.l. offre assistenza e consulenza organizzativa ed informatica ai propri consociati nei nei suddetti ambiti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) realizzazione, forniture ed erogazione dei servizi di rete;
- b) progettazione, realizzazione ed implementazione di beni e/o servizi strumentali digitali;

ACCERTATO CHE

- la società Pasubio Tecnologia S.r.l. è una società *in house providing* ai sensi dell'art. 113 del DLgs. 18/8/2000 n. 267 (modificato dall'art. 14 co.1 lett. c) del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, successivamente abrogato dall'art. 28, co. 1 lett. b) del DLgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- a società Pasubio Tecnologia S.r.l. è stata regolarmente costituita, sussistendo gli elementi essenziali ai sensi del Libro V, titolo V, capo VII del C.C., in data 21 dicembre 1993 di cui all'atto costitutivo che si allega alla presente deliberazione (all. n. 1);

PRESO ATTO della relazione tecnica di sostenibilità economica e motivazione analitica - nella quale si evidenzia il rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché la compatibilità con i principi generali di efficienza, di efficacia ed obiettiva economicità dell'azione amministrativa redatta dal dott. Commercialista Ferruccio Talin di Schio, nel collegio dei revisori dei conti della medesima Società Pasubio Tecnologia S.r.l. in data 12 dicembre 2019 che si allega alla presente deliberazione (all. n. 2);

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Pasubio Tecnologia S.r.l. del 26 febbraio c.a. durante la quale sono state proposte ed approvate le modifiche allo statuto vigente, le modifiche Regolamento relativo al funzionamento del comitato di controllo analogo e l'abolizione del libro soci già facoltativamente istituito con eliminazione di ogni riferimento ad esso nel corpo dello statuto sociale che si allega alla presente deliberazione (all. n. 3);

CONSIDERATI E VERIFICATI i bilanci della società Pasubio tecnologia al link <https://www.pasubiotecnologia.it/index.php/bilanci/87-bilancio-preventivo-e-consultivo> ;

RICHIAMATO lo Statuto di Pasubio Tecnologia all'art. 5 "Capitale sociale – quote - finanziamenti" all'art. 6 "Quote"

DATO ATTO, pertanto, che l'entrata di nuovi soci, soggetti interamente a capitale pubblico, può avvenire solo o mediante cessione di quote ai sensi dell'art. 6 co. 3 del precitato statuto o mediante aumento del capitale sociale come previsto sempre dall'art. 6 punto 7;

RITENUTO di approvare l'acquisto di parte delle quote della società Pasubio Tecnologia S.r.l. pari allo 0,5% del capitale sociale per un valore massimo di € 4.923,74;

DARE ATTO che la spesa di € 4.923,74 è stata prevista nel Bilancio di previsione -esercizio 2020-;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del C.d.a. n. 39 del 16/09/2016;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 22/05/2019 di nomina del nuovo Segretario/Direttore dell'I.P.A.B., dott. Marco Peruffo;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 18/06/2019 con la quale il dott. Marco Peruffo, è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti –R.U.P.-per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 31 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 8 e 11 dello Statuto dell'I.P.A.B.;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. per le premesse suindicate e che qui si intendono integralmente riportate, ivi compresa integralmente la deliberazione consiliare n. 3 del 26/02/2020, di acquistare parte della proprietà nella società Pasubio Tecnologia S.r.l., pari allo 0,5% del capitale sociale al prezzo di euro 4.923,74;
2. di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
3. di dare atto, inoltre, che la spesa di € 4.923,74 è stata prevista nel Bilancio di previsione -esercizio 2020-;
4. di autorizzare il Segretario/Direttore ad ogni ulteriore adempimento amministrativo-gestionale per addivenire al perfezionamento dell'acquisto delle quote sociali sottoscrivendo il relativo atto;
5. di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i.;

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, co. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
*F.to Giuseppe Sola

I CONSIGLIERI

*F.to Marica Comparin

*F.to Elena Donadelli

*F.to Gianmario Munari

IL SEGRETARIO DIRETTORE
*F.to Marco Peruffo

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Schio, li 24 giugno 2020 IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo	La presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi di legge, dal 25/06/2020 al 10/07/2020 IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo
La presente copia è conforme all'originale. Schio, li 24 giugno 2020 IL SEGRETARIO *F.to Marco Peruffo	

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

N. 29.474

di rep.

N. 6.622

di racc.

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno ventuno

del mese di dicembre,

In Schio, in una sala del Municipio

Dinanzi a me dott. GIULIA CLARIZIO, Notaio in Schio, iscritto

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bas-

sano del Grappa, senza l'assistenza dei testimoni, alla quale

i componenti avendo i requisiti di legge, di comune accordo

fra loro e col mio consenso, rinunciano, sono comparsi:

- COMUNE DI ARSIERO, con sede legale in Arsiero,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- FONTANA GIAN ANTONIO, nato a Arsiero il giorno 30 aprile

1939, domiciliato per la carica in Arsiero presso la Casa Mu-

nicipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del

Consiglio Comunale in data 24 settembre 1993 n.0046 di Reg. e

n.5443 di Prot. che in copia conforme all'originale si allega

sotto la lettera A) al presente atto;

- COMUNE DI CALTRANO, con sede legale in Caltrano,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore,

- FIMBIANTI EGISTO, nato a Caltrano il giorno 27 settembre

1949, domiciliato per la carica in Caltrano presso la Casa

Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera

del Consiglio Comunale in data 16 settembre 1993 n.43 di Reg.

1993 n.76 di Rep. e n.7231 di Prot. che in copia conforme al-

l'originale si allega sotto la lettera E) al presente atto;

- COMUNE DI ISOLA VICENTINA, con sede legale in Isola Vicentina,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- BARUCHELLO VALTER, nato a Rovigo il giorno 24 giugno 1962,

domiciliato per la carica in Isola Vicentina presso la Casa

Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera

del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1993 n. 85 che in

copia conforme all'originale si allega sotto la lettera F) al

presente atto;

- COMUNE DI LAGHI, con sede legale in Laghi,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- DAL MOLIN MORENO, nato a Thiene il giorno 13 aprile 1970,

domiciliato per la carica in Laghi presso la Casa Municipale,

che interviene al presente atto giusta Delibera del Consiglio

Comunale in data 7 ottobre 1993 n.77 delib. e n.2106 prot.

gen. che in copia conforme all'originale si allega sotto la

lettera G) al presente atto;

- COMUNE DI LUGO DI VICENZA, con sede legale in Lugo di Vicenza,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- CAROLLO GIANPIERO, nato a Lugo di Vicenza il giorno 5 giu-

gno 1939, domiciliato per la carica in Lugo di Vicenza presso

la Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta

Delibera del Consiglio Comunale in data 12 ottobre 1993 n.64	ber.
di Rep. e n.5134 di Prot. che in copia conforme all'originale	Pro
si allega sotto la lettera H) al presente atto;	all
- COMUNE DI MALO, con sede legale in Malo,	-
debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore	Roc
- MIGLIORIN MARIA ROSARIA, nata a Malo il giorno 6 ottobre	deb
1956, domiciliata per la carica in Malo presso la Casa Muni-	- P
cipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del	gio
Consiglio Comunale in data 26 ottobre 1993 n.10324 di Prot. e	pre
n.72 di Reg. che in copia conforme all'originale si allega	giu
sotto la lettera I) al presente atto;	n.0
- COMUNE DI MARANO VICENTINO, con sede legale in Marano Vi-	l'o
centino,	- C
debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore	to
- SARTORE DOMENICO, nato a Marano Vicentino il giorno 29 mar-	det
zo 1954, domiciliato per la carica in Marano Vicentino presso	- A
la Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta	28
Delibera del Consiglio Comunale in data 25 novembre 1993	gua
n.0080 di Reg. e n.9601 di Prot. che in copia conforme all'o-	att
riginale si allega sotto la lettera J) al presente atto;;	ter
- COMUNE DI MONTE DI MALO, con sede legale in Monte di Malo,	fo
debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore	att
- CAROLLO EMILIO, nato a Monte di Malo il giorno 8 febbraio	- C
1944, domiciliato per la carica in Monte di Malo presso la	del
Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Deli-	-

bera del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1993 n.4533 di

Prot. e n.51 di Reg. che in copia conforme all'originale si

allega sotto la lettera K) al presente atto;;

- COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE, con sede legale in Piovene Rocchette,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- PANOZZO RUGGERO, nato a Piovene Rocchette il giorno 10 mag-

gio 1954, domiciliato per la carica in Piovene Rocchette

presso la Casa Municipale, che interviene al presente atto

giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 6 ottobre 1993

n.0039 di Reg. e n. 9390 di Prot. che in copia conforme al-

l'originale si allega sotto la lettera L) al presente atto,;

- COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO, con sede legale in San Vito di Leguzzano,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- ANTONIAZZI VITTORIO, nato a San Vito di Leguzzano il giorno

28 maggio 1937, domiciliato per la carica in San Vito di Le-

guzzano presso la Casa Municipale, che interviene al presente

atto giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 27 set-

tembre 1993 n.56 di Reg. e n.5774 di Prot. che in copia con-

forme all'originale si allega sotto la lettera M) al presente

atto;

- COMUNE DI SALCEDO, con sede legale in Salcedo,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- MONTEMAGGIORE FRANCESCO, nato a Salcedo il giorno 1 agosto

1947, domiciliato per la carica in Salcedo presso la Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 24 novembre 1993 n. 49 e n. 3049 di Prot., che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera N) al presente atto;

- COMUNE DI SANTORSO, con sede legale in Santorso, debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- DALL'ALBA TERELISA, nata a Santorso il 29 gennaio 1945, domiciliata per la carica in Santorso presso la Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 15 ottobre 1993 n. 60 e n.8108 di Prot. che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera O) al presente atto;

- COMUNE DI SARCEDO, con sede legale in Sarcedo, debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- CAROLLO ELIO, nato a Fara Vicentino il giorno 6 marzo 1949, domiciliato per la carica in Sarcedo presso la Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 23 settembre 1993 n.43 di Rep. e n.5653 di Prot. che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera P) al presente atto;

- COMUNE DI SCHIO, con sede legale in Schio, debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- BERLATO SELLA GIUSEPPE, nato a San Vito di Leguzzano il giorno 20 ottobre 1939, domiciliato per la carica in Schio

pr
gi
19
al
-
de
de
-
l
l
D
9
l
-
Y
c
-
-
-

1- presso la Casa Municipale, che interviene al presente atto

21 giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 24 settembre

19 1993 n.154 di Reg. e n.29759 di Prot. che in copia conforme

20 all'originale si allega sotto la lettera Q) al presente atto;

- COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE, con sede legale in Tonezza
del Cimone,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

3- - CANALE LUIGI, nato a Tonezza del Cimone il giorno 21 giugno

4- 1953, domiciliato per la carica in Tonezza del Cimone presso

5- la Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta

6- Delibera del Consiglio Comunale in data 22 ottobre 1993 n.36/

7- 93 che in copia conforme all'originale si allega sotto la

8- lettera R) al presente atto;

- COMUNE DI TORREBELVICINO, con sede legale in Torrebelvici-
no,

9, debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

10- - GAFFO ARIENIO nato a Caltrano il giorno 2 luglio 1942, do-

11- miciliato per la carica in Torrebelvicino presso la Casa Mu-

12- nicipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del

13- Consiglio Comunale in data 14 ottobre 1993 n.76 di Reg. e

14- n.9639 di Prot. che in copia conforme all'originale si allega

15- sotto la lettera S) al presente atto;

16- - COMUNE DI VALDASTICO, con sede legale in Valdastico,

17- debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

18- - SLAVIERO GIORGIO, nato a Dourdan (Francia) il giorno 9 ago-

sto 1941, domiciliato per la carica in Valdastico presso la	giust
Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 1993 n. 56 di	di re
Reg. e n. 4235 di Prot. che in copia conforme all'originale	rigi
si allega sotto la lettera T) al presente atto;	- COI
- COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO, con sede legale in Valli del	debi
Pasubio,	- M
debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore	1957
- CAVION ANTONIO, nato a Valli del Pasubio il giorno 18 agosto 1927, domiciliato per la carica in Valli del Pasubio	Muni
presso la Casa Municipale, che interviene al presente atto	del
giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 6 novembre	n.73
1993 n. 6411 e n.57 di Reg. che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera U) al presente atto;	sott
- COMUNE DI VELO D'ASTICO, con sede legale in Velo d'Astico,	- CC
debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore,	debi
- ROSSI GIORDANO, nato a Velo d'Astico il giorno 31 dicembre	- C
1951, domiciliato per la carica in Velo D'Astico presso la	febb
Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera del Consiglio Comunale in data 29 novembre 1993 n. 56 di	Casa
Reg. e n. 7469 di Prot. che in copia conforme all'originale	bera
si allega sotto la lettera V) al presente atto, debitamente	Reg
rappresentato dal procuratore - CERIBELLA GIULIO nato a Velo	si .
d'Astico il 3 gennaio 1945, domiciliato a Velo d'Astico, Via	- C
villa Carne n.37, esaminatore di brevetti,	deb
	-
	194
	Mun

giusta procura speciale in data 21 dicembre 1993 n. 4580

di rep. dr. Francesca Bonvicini, Notaio in Arsiero, che in originale si allega sotto la lettera V1) al presente atto;

- COMUNE DI VILLAVERLA, con sede legale in Villaverla,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- MARCANTE MARIO, nato a Villaverla il giorno 4 novembre 1957, domiciliato per la carica in Villaverla presso la Casa

Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera

del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 1993 n.97 di Reg. e

n.7344 di Prot. che in copia conforme all'originale si allega

sotto la lettera W) al presente atto;

- COMUNE DI ZANE', con sede legale in Zanè,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- GALLETTI RICCARDO, nato a Piovene Rocchette il giorno 7

febbraio 1948, domiciliato per la carica in Zanè presso la

Casa Municipale, che interviene al presente atto giusta Deli-

bera del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 1993 n.77 di

Reg. e n.11199 di Prot. che in copia conforme all'originale

si allega sotto la lettera X) al presente atto;

- COMUNE DI ZUGLIANO, con sede legale in Zugliano,

debitamente rappresentato dal Sindaco pro tempore

- CUNICO VALENTINO, nato a Zugliano il giorno 16 febbraio

1941, domiciliato per la carica in Zugliano presso la Casa

Municipale, che interviene al presente atto giusta Delibera

del Consiglio Comunale in data 24 novembre 1993 n.0071 di	(trent
Reg. e n.8867 di Prot. che in copia conforme all'originale si	ART.
allega sotto la lettera Y) al presente atto, e	2 de
- PICCININI AUGUSTO, nato a Brisighella il giorno 20 dicembre	paren
1922, residente a Schio Via Ippolito Nievo n. 11, dirigente	che,
	e sc
I componenti, cittadini italiani, della cui identità persona-	prese
le io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:	gran
ART. 1 - Fra il COMUNE di ARSIERO, il COMUNE di CALTRANO,	ART
il COMUNE di CARRE', il COMUNE di CHIUPPANO, il COMUNE di CO-	seim
GOLLO DEL CENGIO, il COMUNE di ISOLA VICENTINA, il COMUNE di	gue:
LAGHI, il COMUNE di LUGO DI VICENZA, il COMUNE di MALO, il	- CO
COMUNE di MARANO VICENTINO, il COMUNE di MONTE DI MALO, il	- C
COMUNE di PIOVENE ROCCHETTE, il COMUNE di SAN VITO DI LEGUZ-	la);
ZANO, il COMUNE di SALCEDO, il COMUNE di SANTORSO, il COMUNE	- CO
di SARCEDO, il COMUNE di SCHIO, il COMUNE di TONEZZA DEL CI-	- (
MONE, il COMUNE di TORREBELVICINO, il COMUNE di VALDASTICO,	la)
il COMUNE di VALLI DEL PASUBIO, il COMUNE di VELO D'ASTICO,	- C
il COMUNE di VILLAVERLA, il COMUNE di ZANE', il COMUNE di ZU-	mil
GLIANO, come sopra rappresentati, e il signor PICCININI AUGU-	-
STO, viene costituita una Società a responsabilità limitata	tro
denominata "S.I.C. s.r.l. - Sistemi Informativi Comunali".	- (
ART. 2 - -La sede legale della Società è fissata in Schio,	-
Via Lago di Pusiano n.4.	mi
ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31	-

di (trentuno) dicembre 2000 (duemila).

si ART. 4 - La Società ha per oggetto quello indicato all'art.

2 dello Statuto Sociale, dal quale è regolata, di cui i com-

pre parenti dichiarano di avere preso visione in ogni parte, e

che, previa lettura da me Notaio datane ai componenti stessi,

e sottoscrizione dei medesimi e di me Notaio, si allega al

na- presente atto sotto la lettera Z), per formarne parte inte-

le: grante e sostanziale.

NO, ART. 5 - Il capitale sociale è di Lire 26.660.000 (venti-

CO- seimilioneiseicentosestantamila) e viene sottoscritto come se-

di gue:

il - COMUNE DI ARSIERO per L. 680.000 (seicentoottantamila);

il - COMUNE DI CALTRANO per L. 460.000 (quattrocentosestantami-

UZ- la);

UNE - COMUNE DI CARRE' per L. 560.000 (cinquecentosestantamila);

CI- - COMUNE DI CHIUPPANO per L. 480.000 (quattrocentoottantami-

CO, la);

CO, - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO per L. 620.000 (seicentoventi-

ZU- mila);

GU- - COMUNE DI ISOLA VICENTINA per L. 1.420.000 (unmilionequat-

ata trocentoventimila);

- COMUNE DI LAGHI per L. 40.000 (quarantamila);

io, - COMUNE DI LUGO DI VICENZA per L. 720.000 (settecentoventi-

mila);

31 - COMUNE DI MALO per L. 2.240.000 (duemilioneiduecentoquaran-

tamila);	- COMU
- COMUNE DI MARANO VICENTINO per L. 1.560.000 (unmilioneecin-	- COMU
quecentosessantamila);	la) e
- COMUNE DI MONTE DI MALO per L. 520.000 (cinquecentoventimi-	- PICC
la);	I co
- COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE per L. 1.520.000 (unmilioneecin-	al ve
quecentoventimila);	milio
- COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO per L. 620.000 (seicento-	Popol
ventimila);	1993,
- COMUNE DI SALCEDO per L. 200.000 (duecentomila);	in se
- COMUNE DI SANTORSO per L. 1.000.000 (unmilione);	I co
- COMUNE DI SARCEDO per L. 940.000 (novecentoquarantamila);	saran
- COMUNE DI SCHIO per L. 7.260.000 (settemilioniduecentoses-	dall
santamila);	La :
- COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE per L. 140.000 (centoquaranta-	dell
mila);	Stat
- COMUNE DI TORREBELVICINO per L. 980.000 (novecentoottanta-	ART
mila);	per
- COMUNE DI VALDASTICO per L. 320.000 (trecentoventimila);	- I
- COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO per L. 720.000 (settecentoven-	te
timila);	-
- COMUNE DI VELO D'ASTICO per L. 460.000 (quattrocentosessan-	de
tamila);	-
- COMUNE DI VILLAVERLA per L. 960.000 (novecentosessantami-	-
la);	1°

- COMUNE DI ZANE' per L. 1.060.000 (unmilionesessantamila);

- COMUNE DI ZUGLIANO per L. 1.120.000 (unmilione-centoventimila) e

- PICCININI AUGUSTO per L. 60.000 (sessantamila)

I componenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto al versamento dei tre decimi e cioè di Lire 7.998.000 (settemilione-novecentonovantottomila) effettuato presso la Banca Popolare Vicentina, Filiale di Schio, in data 21 dicembre 1993, come risulta dalla ricevuta che in copia verrà esibita in sede di omologazione del presente atto.

I componenti dichiarano che i rimanenti 7/10 (sette decimi) saranno versati nei termini e nei modi che saranno stabiliti dall'Organo Amministrativo.

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto e quelle stabilite nello Statuto Sociale allegato.

ART. 6 - A comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio vengono nominati:

- BONOTTO ATTILIO nato a Santorso il 28 maggio 1944, residente a Santorso, Via Pozzati n. 14

- DALLE RIVE ANTONIO nato a Schio il 18 gennaio 1962, residente a San Vito di Leguzzano, Via Kennedy n. 49/B

- PICCININI AUGUSTO nato a Brisighella il giorno 20 dicembre 1922, residente a Schio, Via Ippolito Nievo n. 11

		lenove
- PIETRIBIASI MICHELE ACHILLE nato a Thiene il giorno 1 marzo		ART.
1960, residente a Marano Vicentino, Via Vittorio Veneto n. 56		del C
		ed a
- PIZZOLATO GIORGIO nato a Schio il giorno 1 marzo 1960, re-		sioni
sidente a Schio, Contrà Barona n. 39		Autor
		autor
		Popol
ART. 7 - A comporre il Collegio Sindacale per il primo		7.998
triennio vengono nominati i signori:		dente
- GALZIGNATO GIUSEPPE nato a Marano Vicentino il 2 settembre		non a
1940, <u>Presidente - Revisore Ufficiale dei Conti</u>		tuzio
- ANZOLIN GIAN GIUSEPPE nato a Schio il 4 aprile 1935, <u>Sinda-</u>		ART
co Effettivo - <u>Revisore Ufficiale dei Conti</u>		dich:
- APOLLONI TERESIANO nato a Carrè il 23 novembre 1942, <u>Sinda-</u>		è il
co Effettivo - <u>Revisore Ufficiale dei Conti</u>		Il C
- MARCHIORO PAOLO nato a Schio il 13 giugno 1956, <u>Sindaco</u>		il
<u>Supplente</u>		la P
- SARTORI ARMANDO nato a Schio il 15 maggio 1941, <u>Sindaco</u>		Il
<u>Supplente</u>		il s
		te:
		Il
ART. 8 - Gli esercizi sociali andranno dal 1° (primo) gen-		che
naio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo eserci-		guer
zio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1994 (mil-		Il

lenovecentonovantaquattro).

ART. 9 - Le parti dichiarano di autorizzare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che venissero richieste dalla competente Autorità Giudiziaria, ai fini della omologazione di legge, ed autorizzare il dr. AUGUSTO PICCININI a ritirare dalla Banca Popolare Vicentina, filiale di Schio, la somma di Lire 7.998.000 (settemilioninovecentonovantottomila), corrispondente all'importo dell'effettuato versamento di tre decimi, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della Società, rilasciandone quietanza liberatoria.

ART. 10 - Il COMUNE DI ARSIERO, come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00294880240;

Il COMUNE DI CALTRANO, come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale è il seguente: 84000910244 e la Partita I.V.A. 00541820247;

Il COMUNE DI CARRE', come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00249160243;

Il COMUNE DI CHIUPPANO, come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00336090246;

Il COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO, come sopra rappresentato,

dichiara che il suo numero di codice fiscale è il seguente:	è il s
84009900246 e la Partita I.V.A. 00526830245;	Il CO
Il COMUNE DI ISOLA VICENTINA, come sopra rappresentato, di-	il s
chiara che il suo numero di codice fiscale è il seguente:	la Pa
80014150249 e la Partita I.V.A. 00740270244;	Il CO
Il COMUNE DI LAGHI, come sopra rappresentato, dichiara che il	il su
suo numero di codice fiscale è il seguente: 83000550240 e la	te: 0
Partita I.V.A. 01687750248;	Il C
Il COMUNE DI LUGO DI VICENZA, come sopra rappresentato, di-	il su
chiara che il suo numero di codice fiscale è il seguente:	te: 0
84001250244 e la Partita I.V.A. 00178950242;	Il CO
Il COMUNE DI MALO, come sopra rappresentato, dichiara che il	suo
suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente:	0040:
00249370248;	Il C
Il COMUNE DI MARANO VICENTINO, come sopra rappresentato, di-	dich:
chiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è	è il
il seguente: 00267100246;	Il
Il COMUNE DI MONTE DI MALO, come sopra rappresentato, dichia-	chia
ra che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il	il s
seguinte: 00152550240;	Il
Il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE, come sopra rappresentato, di-	che
chiara che il suo numero di codice fiscale è il seguente:	8400
83000930244 e la partita I.V.A. 00256820242;	Il C
Il COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO, come sopra rappresentato,	chia
dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A.	il s

è il seguente: 00283120244;

Il COMUNE DI SALCEDO, come sopra rappresentato, dichiara che

il suo numero di codice fiscale è il seguente: 84002530248 e

la Partita I.V.A. 00603780249;

Il COMUNE DI SANTORSO, come sopra rappresentato, dichiara che

il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguen-

te: 00280750241;

Il COMUNE DI SARCEDO, come sopra rappresentato, dichiara che

il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguen-

te: 00266420249;

Il COMUNE DI SCHIO, come sopra rappresentato, dichiara che il

suo numero di codice fiscale e partita I.V.A. è il seguente:

00402150247;

Il COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE, come sopra rappresentato,

dichiara che il suo numero di codice fiscale e partita I.V.A.

è il seguente: 00546000241;

Il COMUNE DI TORREBELVICINO, come sopra rappresentato, di-

chiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è

il seguente: 00178430245;

Il COMUNE DI VALDASTICO, come sopra rappresentato, dichiara

che il suo numero di codice fiscale è il seguente:

84001010242 e la Partita I.V.A. 01513240240;

Il COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO, come sopra rappresentato, di-

chiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è

il seguente: 00398190249;

Il COMUNE DI VELO D'ASTICO, come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00460580244;

Il COMUNE DI VILLAVERLA, come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00241700244;

Il COMUNE DI ZANE', come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00241790245;

Il COMUNE DI ZUGLIANO, come sopra rappresentato, dichiara che il suo numero di codice fiscale e Partita I.V.A. è il seguente: 00236130241;

Il signor PICCININI AUGUSTO dichiara che il suo numero di codice fiscale é il seguente: PCC GST 22T20 B188V.

ART. 11 - Le spese per la costituzione della società che ammontano presumibilmente a Lire 18.000.000.= (diciottomilioni) sono tutte a carico della Società.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato per diciannove pagine di cinque fogli di cui ho dato lettura, ai componenti che l'approvano e sottoscrivono con me notaio

F.TO GIAN ANTONIO FONTANA

F.TO FIMBIANTI EGISTO

F.TO SPILLARE ALESSANDRO

F.TO RICC

F.TO ERM

F.TO VAL

F.TO DAL

F.TO GIA

F.TO MIG

F.TO DOM

F.TO CAR

F.TO RUG

F.TO ANT

F.TO MON

F.TO TER

F.TO ELI

F.TO GIU

F.TO LUI

F.TO ART

F.TO GIC

F.TO ANI

F.TO GIU

F.TO MAE

F.TO GAI

F.TO CUN

F.TO AUC

F.TO GIU

3-
il
ca
3-
il
e:
he
n-
o-
m-
i)
-
1

F.TO RICCARDO FERRASIN
F.TO ERMENEGILDO COLOMBO
F.TO VALTER BARUCHELLO
F.TO DAL MOLIN MORENO
F.TO GIANPIERO CAROLLO
F.TO MIGLIORIN MARIA ROSARIA
F.TO DOMENICO SARTORE
F.TO CAROLLO EMILIO
F.TO RUGGERO PANOZZO
F.TO ANTONIAZZI VITTORIO
F.TO MONTEMAGGIORE FRANCESCO
F.TO TERELISA DALL'ALBA
F.TO ELIO CAROLLO
F.TO GIUSEPPE BERLATO SELLA
F.TO LUIGI CANALE
F.TO ARTENIO GATTO
F.TO GIORGIO SLAVIERO
F.TO ANTONIO CAVION
F.TO GIULIO CERIBELLA
F.TO MARCANTE MARIO
F.TO GALLETTI RICCARDO
F.TO CUNICO VALENTINO
F.TO AUGUSTO PICCININI
F.TO GIULIA CLARIZIO Notaio L.S.

Allegato Z) al n. 29.474 di rep. e al n. 6.622 di racc.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "S.I.C. s.r.l. - Sistemi Informativi Comunali".

ART. 2

OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l'acquisto, la produzione, la manutenzione, l'aggiornamento e la commercializzazione dei programmi informatici per l'attuazione, da parte dei Comuni associati, delle funzioni di cui all'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La gestione potrà essere effettuata direttamente dalla Società o da questa affidata, anche per singoli impianti o servizi, a terzi nelle forme ritenute più congrue.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Può inoltre prestare garanzie reali e fidejussorie ad Istituti

ti di Credito Ordinario, a Istituti di Credito Speciale e a terzi in genere siano essi persone fisiche o giuridiche e ciò anche a favore di terzi, siano essi privati, Società e persone fisiche e giuridiche in genere.

ART. 3

SEDE

1. La sede della Società è in Schio - Via Lago di Pusiano n. 4.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, ovunque in Italia o all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze o di sopprimerli.

ART. 4

DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la Sede Sociale.

ART. 5

DURATA

1. La durata della Società è fissata fino all'anno 2000 (due-mila) e può essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale è determinato in L. 26.660.000.= (ventiseimilioneicentosessantamila lire).

2. Esso è diviso in n. 1.333 (milletrecentotrentatre) quote da L. 20.000.= (ventimila) cadauna.

3. Almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale della Società deve essere posseduto da Enti Pubblici locali.

ART. 7

LA QUOTA SOCIALE

1. La quota è nominativa ed indivisibile e dà diritto ad un voto.

2. In caso di comproprietà i diritti dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

3. Il possesso anche di una sola quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei Soci.

ART. 8

IL VERSAMENTO DELLE QUOTE

1. I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi di Legge.

2. A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse in ragione pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 9

IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Il trasferimento e la cessione delle quote sono consentiti, mantenendo comunque il rispetto dei limiti di cui al 3°

comma dell'art. 6.

2. I soci che intendono trasferire quote dovranno darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta, indicando il nome dell'acquirente ed il prezzo di vendita.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoporre a tutti gli altri soci la prospettata vendita per consentire ad ognuno l'esercizio del diritto di prelazione a parità di prezzo in proporzione alle quote possedute, entro un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

4. In caso di rinuncia all'esercizio della prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli altri soci sempre in proporzione alle quote possedute, nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

5. Entro il termine massimo di giorni 180 (centottanta) dalla richiesta inviata al Consiglio di Amministrazione, il socio richiedente dovrà ricevere, con raccomandata R.R., dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, la comunicazione di prelazione esercitata con allegati gli impegni dei singoli soci a dar corso immediatamente all'acquisto.

6. Tali impegni nel loro insieme dovranno riferirsi all'inte-

ro

7.

ave

laz

sa

le

1.

di

2.

cia

sin

li,

abb

Nel

l'a

1.

a)

b)

c)

d)

ro pacchetto che si intende trasferire.

7. Trascorso tale termine di 180 (centottanta) giorni senza avere ricevuto comunicazione alcuna o non riferendosi le pre-
lazioni all'intero pacchetto da vendere, il socio richiedente
sarà senz'altro facoltizzato a dar corso al trasferimento ai-
le condizioni già indicate nella sua prima comunicazione.

ART. 10

AUMENTO DI CAPITALE

1. In caso di aumento del capitale ai soci spetta il diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

2. L'assemblea può deliberare la riduzione del Capitale So-
ciale, salvo i limiti di legge, anche mediante assegnazione a
singoli soci o gruppo di soci di determinate attività socia-
li, azioni o quote di altre aziende nelle quali la società
abbia partecipazioni.

Nel caso di riduzione di capitale per perdite, si applica
l'art. 2496 del Codice Civile.

ART. 11

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio sindacale

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

1.

può

2. L'Assemblea è formata dai rappresentanti degli enti o società, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale.

che

2.

di i

3. L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Legge.

4. Essa deve essere convocata nei modi e nei termini di Legge da parte del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

1.

Amministr

5. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia ivi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica.

2. 3.

3. I

rit:

6. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4.

seg

del

Tuttavia, qualora particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche più tardi, ma in ogni caso non oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

1.

ART. 13

caz

AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA

mer

1. Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli societari con le modalità e termini previsti dall'art. 2370 del C.C.

met

2.

INUTILE

ART. 14

LA DELEGA DI INTERVENTO

1. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, da altra persona che non sia amministratore o dipendente della società.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

ART. 15

LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In difetto, l'assemblea elegge un proprio Presidente.
3. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti fra i soci.
4. Le deliberazioni sono constatate da verbale redatto dal segretario ovvero da notaio nei casi di legge o per volontà del Presidente.

ART. 16

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, direttamente o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

ART. 17

art. 2359 cc

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole che rappresenti più della metà del capitale sociale.

ART. 18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non minore di 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) determinato dall'Assemblea.

2. Alla nomina degli amministratori si provvede, in sede di assemblea della società, con le seguenti modalità:

a) i membri dell'assemblea - rappresentanti degli enti pubblici locali - nominano, a norma dell'art. 2458 C.C. un numero di amministratori determinato, rispetto al totale di cui al 1° comma, nella percentuale del capitale sociale complessivamente dagli enti posseduto, arrotondato alla unità superiore;

b) gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea della società nell'ambito di una lista di candidati proposta dagli azionisti possessori delle quote restanti di capitale sociale.

3. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

4. i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra gli amministratori nominati a sensi del punto A).

6. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) esercizi sociali e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 19

SOSTITUZIONE DI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 C.C.

2. Ove tuttavia l'amministratore o gli amministratori da sostituire fossero tra quelli nominati a mente dell'art. 18 - lettera A), la nomina in via sostitutiva competerà ai membri dell'assemblea rappresentanti degli enti pubblici locali.

ART. 20

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni 3 (tre) mesi.

2. Il Consiglio si raduna altresì quando ne faccia domanda scritta la maggioranza dei suoi membri.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, con lettera raccomandata oppure con telegramma oppure per via telefonica o telematica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il termine viene ridotto a 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ART. 22

I RIMBORSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché gli eventuali compensi fissati dall'Assemblea.

ART. 23

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riserva all'Assemblea.

ART. 24

1. A

poran

firma

ni de

versi

2. I

le

nomi

3.

la

ste

str

1.

to

bu

ni

bi

l

t

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. Al Presidente del Consiglio oppure a chi altro ne fa temporaneamente le veci, è attribuita la rappresentanza e la firma della società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qual volta non sia stato deliberato diversamente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

3. Il Presidente potrà delegare altri amministratori aventi la rappresentanza della società, a rappresentare la società stessa come azionista o socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società.

ART. 25

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, determinandone poteri, funzionamento e attribuzioni, nonché conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone in ogni caso le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

ART. 26

IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri che potranno essere nominati ogni triennio dall'assemblea, la quale ne determinerà, in occasione della nomina, la retribuzione.

I membri del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti al-	dalità
l'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.	nando
2. L'assemblea elegge inoltre il Presidente del Collegio Sin-	
dacale.	
3. I Sindaci così nominati sono rieleggibili.	1. T
4. Essi hanno le attribuzioni fissate dalla legge.	pure
5. Oltre alla retribuzione fissata dall'assemblea, ai sindaci	circ
spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragione del	trat
loro ufficio.	arbi
ART. 27	2. I
BILANCIO ED UTILI	min
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre	arb
di ogni anno.	3.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma	fat
di legge, alla formazione del bilancio sociale con il conto	gio
dei profitti e perdite.	a
3. Dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva le-	4.
gale fino al limite di legge, l'assemblea delibera sulla de-	pa
stinazione degli eventuali utili netti di esercizio, avuto	gl
riguardo al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'atti-	V
ività sociale.	5
ART. 28	e
SCIoglimento	c
1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa al-	
lo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le mo-	

al- dalità della liquidazione, e nomina un liquidatore determi-
nandone i poteri.

in- ART. 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ci el 1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra soci, op-
pure tra i soci e la società, o gli organi sociali di essa,
circa l'applicazione, interpretazione ed esecuzione del con-
tratto sociale, saranno demandate al giudizio di un collegio
arbitrale.

e 2. Il collegio arbitrale sarà composto di 3 (tre) arbitri no-
minati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai 2 (due)
arbitri nominati per primi.

3. La nomina del secondo e del terzo arbitro dovrà essere
fatta rispettivamente entro 20 (venti) giorni e 60 (sessanta)
giorni, dal giorno in cui la parte avrà comunicato all'altra
a mezzo lettera raccomandata, la nomina del proprio arbitro.

4. Se i termini sopra indicati non saranno rispettati, la
parte interessata avrà diritto di far nominare l'arbitro o
gli arbitri mancanti, dal Presidente del Tribunale Civile di
Vicenza.

5. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente secondo
equità senza formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo
come amichevole compositore.

ART. 30

RINVIO ALLA LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano
le norme previste in materia della legge vigente.

F.TO GIAN ANTONIO FONTANA

F.TO FIMBIANTI EGISTO

F.TO SPILLARE ALESSANDRO

F.TO RICCARDO FERRASIN

F.TO ERMENEGILDO COLOMBO

F.TO VALTER BARUCHELLO

F.TO DAL MOLIN MORENO

F.TO GIANPIERO CAROLLO

F.TO MIGLIORIN MARIA ROSARIA

F.TO DOMENICO SARTORE

F.TO CAROLLO EMILIO

F.TO RUGGERO PANOZZO

F.TO ANTONIAZZI VITTORIO

F.TO MONTEMAGGIORE FRANCESCO

F.TO TERELISA DALL'ALBA

F.TO ELIO CAROLLO

F.TO GIUSEPPE BERLATO SELLA

F.TO LUIGI CANALE

F.TO ARTENIO GATTO

F.TO GIORGIO SLAVIERO

F.TO ANTONIO CAVION

F.TO GIULIO CERIBELLA

F.TO MARCANTE MARIO

U 4

F.TO GALLETTI RICCARDO

F.TO CUNICO VALENTINO

F.TO AUGUSTO PICCININI

F.TO GIULIA CLARIZIO Notaio L.S.

11

VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO DELL'AZIENDA

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

-
1. Premessa
 2. Descrizione della società oggetto di valutazione
 3. La struttura amministrativo-contabile, le scritture contabili e altra documentazione raccolta
 4. Il criterio di valutazione adottato
 5. La valutazione dell'azienda con il metodo del patrimonio netto rettificato o analitico patrimoniale
 6. La documentazione utilizzata
 7. Il valore della società PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l.
-

1. Premessa

Il sottoscritto Ferruccio Talin, dottore commercialista con studio a Schio, in Piazzetta Suor Luisa Arlotti, 1, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Vicenza al n. 1033/A, ha ricevuto l'incarico di procedere alla valutazione del patrimonio della società Pasubio Tecnologia S.r.l allo scopo di determinare il valore economico attribuibile alle quote di partecipazione. Valore economico utile anche per determinare l'eventuale sovrapprezzo che deve essere corrisposto nell'ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento con l'ingresso di nuovi soci.

In esecuzione di detto incarico, nella seguente relazione si procederà a stimare il valore del capitale economico della società "Pasubio Tecnologia S.r.l" con sede in Schio (VI) in Viale Ventinove Aprile, 6, R.E.A VI-228735 e, di riflesso, il valore effettivo di ogni quota di partecipazione.

La data di riferimento della valutazione viene fissata al 30 Settembre 2019.

2. Descrizione della società oggetto di valutazione

Pasubio Tecnologia S.r.l. è una Società Strumentale Pubblica, totalmente partecipata da 22 enti pubblici dell'Alto Vicentino. La società è stata costituita il 21/12/1993.

Il suo core business consiste nel fornire servizi digitali alla pubblica amministrazione: la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ICT, la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessari per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

In particolare eroga i seguenti macro servizi:

- assistenza informatica help desk
- assistenza informatica applicativi
- housing/hosting presso il proprio Data Center
- servizi sistemistici
- gestione fibra ottica e erogazione connettività in qualità di operatore TLC
- progetti di transizione digitale per la PA
- centrale di acquisto di beni e servizi IT

Essa occupa alla fine dell'anno 2019 21 persone, e realizza un fatturato di circa 2 milioni di euro rappresentato principalmente da

- assistenza tecnica
- hosting
- manutenzione hardware e software
- vendita hardware e software
- connettività e gestione fibra
- progettazione

Amministratore della società risulta l'ing. Laura Locci.

Alla data di riferimento della valutazione (30/09/2019) il capitale sociale ammonta ad euro 42.645,00 e la compagine sociale risulta essere la seguente (valori in euro):

Socio	Quota detenuta	Percentuale sul capitale
COMUNE DI CALTRANO	449,00	1,05%
COMUNE DI CHIUPPANO	52,00	0,12%
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	2.183,00	5,12%
COMUNE DI MALO	3.443,00	8,07%
COMUNE DI MONTE DI MALO	664,00	1,56%
COMUNE DI POSINA	418,00	0,98%
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO	953,00	2,23%
COMUNE DI SANTORSO	1.537,00	3,60%
COMUNE DI SCHIO	12.634,00	29,63%
COMUNE DI THIENE	6.090,00	14,28%
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	215,00	0,50%
COMUNE DI TORREBELVICINO	949,00	2,23%
COMUNE DI TRISSINO	414,00	0,97%
COMUNE DI VALDAGNO	7.830,00	18,36%

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO	1.107,00	2,60%
COMUNE DI VELO D'ASTICO	707,00	1,66%
COMUNE DI VILLAVERLA	930,00	2,18%
COMUNE DI ZANE'	414,00	0,97%
COMUNE DI ZUGLIANO	414,00	0,97%
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	414,00	0,97%
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO	414,00	0,97%
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	414,00	0,97%
Totale capitale sociale	42.645 euro	100%

3. La struttura amministrativo-contabile, le scritture contabili e altra documentazione raccolta

La contabilità, tenuta dal proprio personale amministrativo a mezzo di sistemi informatici, risulta ordinata e priva di irregolarità tali da pregiudicarne l'attendibilità.

La società anche se non obbligata ha provveduto alla nomina del revisore dei conti. Pertanto il bilancio degli ultimi due esercizi (2017-2018) risulta certificato.

La parte relativa alla gestione del personale dipendente è invece affidata alla CNA, (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) di Schio.

In conclusione, l'insieme delle procedure amministrative e contabili in essere, oggi come alla data di riferimento della presente perizia, garantiscono un elevato (e quindi adeguato) livello di attendibilità dei dati contabili utilizzati nel processo valutativo.

4. Il criterio di valutazione adottato

Nell'affrontare la valutazione, l'esperto estimatore deve in primo luogo individuare le finalità che tale valutazione deve perseguire. Egli deve scegliere, tra i diversi metodi di valutazione esistenti, quello che meglio degli altri:

- Consente di raggiungere lo scopo della valutazione
- Si adatta meglio alle specifiche caratteristiche dell'azienda oggetto di valutazione.

Nel nostro caso, la “Pasubio Tecnologia S.r.l” si qualifica come una società Strumentale Pubblica interamente partecipata da enti pubblici, la cui attività consiste, essenzialmente, nel fornire servizi digitali alla pubblica amministrazione.

In quanto tale, la società non si pone l’obiettivo di massimizzare il profitto, ma l’utilità ed il valore per i soci che sono anche gli utenti dei servizi.

Gli unici “asset” dell’azienda sono costituiti sostanzialmente dai beni materiali e immateriali, oltre beninteso alla componente peraltro di ardua valorizzazione costituita dal capitale umano.

Il valore dell’azienda si identifica pertanto con il valore patrimoniale dei beni posseduti dalla società. Ne consegue che la variabile reddituale può essere legittimamente trascurata ai fini della valutazione del capitale economico della società.

Inoltre buona parte del valore patrimoniale della società è costituito dal valore dell’immobile posseduto nel quale viene svolta l’attività.

In conclusione, considerando il tipo di attività svolta, la consistenza patrimoniale della “Pasubio Tecnologia S.r.l” e la sua dinamica reddituale, si ritiene che tra i metodi valutativi generalmente utilizzati nella pratica quello ritenuto più adatto alla realtà aziendale oggetto di valutazione è il metodo analitico-patrimoniale.

Sul piano metodologico, l’azienda è considerata in ipotesi di continuità aziendale e gestionale, effettuando la valutazione sulla base di previsioni ragionevolmente ipotizzabili ed escludendo dall’analisi eventi di natura straordinaria.

5. La valutazione dell’azienda con il metodo del patrimonio netto rettificato o analitico patrimoniale

Questo metodo considera il valore dell’azienda come funzione del valore del suo patrimonio netto, rivalutato mediante rettifiche apportate ai valori di carico delle sue componenti.

Esso assume, come punto di partenza, il capitale netto di bilancio (o capitale netto contabile) e richiede poi che si proceda in successione:

- alla revisione degli elementi attivi e passivi in relazione alla loro reale consistenza, nonché alle eventuali correzioni necessarie per tener conto degli eventi significativi avvenuti nel corso del periodo successivo alla data dell’ultimo documento contabile disponibile, sempre se tali eventi incidono in modo duraturo sulla vita aziendale;

- alla riespressione in termini di valori correnti (di mercato o di stima) degli elementi attivi non monetari (immobilizzi tecnici, rimanenze di magazzino, titoli, partecipazioni e così via), facendo emergere le eventuali plusvalenze e minusvalenze rispetto ai valori di bilancio. Tali plusvalenze e minusvalenze dovranno peraltro tener conto degli effetti fiscali latenti;
- alla eventuale attualizzazione del valore dei debiti e dei crediti differiti che non producono interessi, o comunque collegati a tassi di interesse non in linea con il mercato.

Una volta concluse le verifiche in questione, il valore del patrimonio netto contabile viene rettificato in funzione delle differenze emerse e si ottiene così il valore patrimoniale dell'azienda, generalmente denominato "patrimonio netto rettificato".

6. La documentazione utilizzata

Il sottoscritto ha acquisito tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico ottenendo informazioni dalle diverse funzioni aziendali interpellate.

Ai fini del presente lavoro è stata esaminata la seguente documentazione:

- Statuto della società;
- Visura camerale aggiornata;
- Bilanci 2017-2018-infrannuale al 30/09/2019;
- Libro Beni ammortizzabili;
- Schede contabili di numerose voci di bilancio;
- Prospetti di calcolo TFR dipendenti al 30/09/2019;
- Relazione di stima dell'immobile del 26/11/2019.

Al fine del presente lavoro sono stati presi in considerazione i dati patrimoniali risultanti da una situazione contabile redatta dalla società al 30.09.2019. Si è provveduto a controllare la correttezza delle voci ratei e risconti attivi e passivi, del TFR maturato e numerose altre voci di bilancio.

Lo stato patrimoniale alla data di riferimento della valutazione

Si riporta di seguito lo stato patrimoniale analitico della società relativo al 30/09/2019.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

001.01	CASSA	52,12
001.01.0001	CASSA CONTANTI	52,12
001.02	BANCHE	355.673,94
001.02.0005	BANCA ALTO VICENTINO	354.989,44
001.02.0177	BAV CARTA PREP.EVO nr.8500194	684,50
002.04	CREDITI V/CLIENTI	315.642,59
002.07	CLIENTI RIC.DA FATTURARE	102.744,51
002.07.0001	Clienti c/fatture da emettere	102.744,51
002.08	FORNITORI C/DEBITORI	39,58
002.08.0001	Fornitori c/anticipo	39,58
002.14	Altri crediti	9,46
002.14.0005	Crediti diversi	9,46
002.15	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI	2.252,00
002.15.0004	Erario acconto IRES	1.674,40
002.15.0013	Erario acconto IRAP	577,60
002.16	ERARIO C/IVA	29.568,87
002.16.0001	IVA C/ACQUISTI	28.012,40
002.16.0003	Erario c/iva	1.556,47
002.17	RATEI ATTIVI	11.654,49
002.17.0001	Ratei Attivi	11.654,49
003.19	SCORTE INIZIALI DI MERCE	22.725,49
003.19.0001	Rimanenze di merce in corso	1.337,49
003.19.0002	Rimanenze di lavori in corso	21.388,00
003.23	RISCONTI ATTIVI	203.337,58
003.23.0001	Risconti attivi	203.337,58
004.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.713.016,34
004.01.0001	Terreni	79.776,18
004.01.0002	Fabbricati	398.524,72
004.01.0003	Impianti tecnici specifici	166.377,17
004.01.0004	Macchinari - Mac. Operatrici	20.905,60
004.01.0005	Attrezzatura	6.993,35
004.01.0006	Automezzi	16.186,52
004.01.0009	Macchine d'ufficio elettr.	933.067,68
004.01.0010	Mobili ed Arredi	27.525,02
004.01.0015	Beni non sup. € 516.46	55.855,39
004.01.0020	Autovetture	7.804,71
004.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	254.366,07
004.04.0011	Costi per software	254.366,07
004.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVE	14.650,40
004.11.0004	Deposito cauzionale	14.650,40
005.07	Stato ed altri Enti Pubblici	1.496,91
005.07.0001	Er. c/rit. fisc. red. lav. dip	1.496,91
	Totale Attività	3.027.230,35
	Totale a pareggio:	3.027.230,35

PASSIVO

002.14	Altri crediti	44,99
002.14.0025	Rit. fisc. su rivalutaz. TFR	44,99
002.16	ERARIO C/IVA	26.779,05
002.16.0002	IVA C/VENDITE	97,39
002.16.0004	Iva in sosp. d'imposta	25,05
002.16.0006	Iva acquisti SPLIT PAYMENT	26.656,61
005.01	FORNITORI	194.600,99
005.03	Fornitori C/fatture da perveni	119.986,85
005.03.0003	Fornitori c/fatture da ric.	119.986,85
005.05	Personale	101.972,03
005.05.0002	Impiegati c/stipendi	35.529,00
005.05.0003	Debiti per retrib. differite	65.617,03
005.05.0015	Amminis./Coll. c/compensi	826,00
005.06	Enti Previdenziali	18.081,92
005.06.0001	INPS	13.579,00
005.06.0002	INAIL	182,82
005.06.0005	Altri organismi soc. di previd	94,26
005.06.0010	Inps gestione separata	480,00
005.06.0012	Deb.contrib.F.pensione COMETA	1.239,94
005.06.0017	Deb.contrib.F.Pens.POSTA Prev.	2.297,90
005.06.0018	Deb.contrib. Fondo METASALUTE	208,00
005.07	Stato ed altri Enti Pubblici	1.957,70
005.07.0002	Er. c/rit. fisc. red. lav. aut	1.231,70
005.07.0015	Addizionale Regionale	435,67
005.07.0016	Addizionale Comunale	290,33
005.09	Debiti diversi	4.191,76
005.09.0012	Debiti diversi	4.025,76
005.09.0018	Cessione credito c/Perazzo	166,00
005.12	Ratei Passivi	5.304,12
005.12.0001	Ratei Passivi	5.304,12
005.13	Fondo svalutaz. altri crediti	2.144,50
005.13.0013	Fondo svalut. altri crediti	2.144,50
005.16	Risconti Passivi	388.981,37
005.16.0001	Risconti passivi	388.981,37
006.05	Fondo TFR	235.908,47
006.05.0002	Fondo TFR	235.908,47
006.07	Fondi Ammortamento	1.264.921,28
006.07.0001	F.Amm. Fabbricati	23.520,35
006.07.0003	F. Amm. Imp. Tecnici	104.073,99
006.07.0004	F.a. macch - macch. operatrici	20.441,63
006.07.0005	F. Amm. Attrezzatura	5.523,13
006.07.0006	F. Amm. Automezzi	16.186,52
006.07.0009	F. Amm. Macc. ufficio	756.842,03
006.07.0010	F. Amm. Mobili ed arredi	24.096,31
006.07.0015	F. Amm. Beni non sup. € 516,46	56.012,79
006.07.0016	F. Amm. Software	251.887,20
006.07.0021	F. Amm. Autovetture	6.337,33
007.01	CAPITALE SOCIALE	42.645,00

007.01.0004	CAPITALE SOCIALE	42.645,00
007.02	Fondo Sovrapprezzi	59.746,66
007.02.0001	F. Sovrap. azioni/quote	59.746,66
007.03	Riserve di Utili	368.995,19
007.03.0001	Riserva legale	11.896,52
007.03.0003	Riserva straordinaria	357.098,67
007.09	Soci c/versamenti	4.751,45
007.09.0002	F. Riserva cop. perdite	4.751,45
050.01	Mutui e Finanziamenti	98.581,62
050.01.0001	Mutui passivi	98.581,62
	Totale Passività	2.939.594,95
	Utile:	87.635,40
	Totale a pareggio:	3.027.230,35

1. Determinazione del capitale economico della “Pasubio Tecnologia S.r.l”

Con riferimento al 30 Settembre 2019, data di chiusura del bilancio di esercizio, si procede ora alla revisione delle singole poste di bilancio a alla espressione delle stesse a valori correnti. Nell’analisi delle singole poste verranno evidenziati il valore iscritto a bilancio e la valutazione a valori correnti.

Per ogni posta di bilancio, così come analiticamente individuata nel bilancio chiuso al 30/09/2019, si è proceduto mettendo in evidenza il valore contabile (al netto degli eventuali fondi di rettifica: fondi ammortamento, fondi svalutazione) e la valutazione a valori correnti.

Per ogni voce di bilancio sarà esplicitato il criterio operativo di valutazione.

I temi valutativi considerati riguardano le componenti tipiche di un’azienda di servizi.

La migliore dottrina economico-aziendale, quella italiana come pure quella di estrazione anglosassone, è concorde nell’affermare che l’obiettivo della stima dell’esperto debba consistere nella determinazione del cosiddetto “valore generale”, di quel valore cioè che in normali condizioni di mercato può essere considerato congruo per il capitale di un’azienda, prescindendo dagli interessi delle eventuali parti in causa e dalla loro forza contrattuale.

La revisione si è svolta con una metodologia che si esplica nel controllo di tutte le poste patrimoniali, tenendo conto della loro reale consistenza, nel contesto della specifica attività esercitata.

Il sottoscritto, a seguito di espressa interrogazione, ha avuto formale assicurazione che tutte le attività e le passività sotto evidenziate sono di pertinenza della società e che non esistono altre attività e/o passività iscritte o iscrivibili nella contabilità sociale.

Si riportano di seguito le valutazioni delle principali voci di bilancio.

Attività

Immobilizzazioni mat. nette	Valore di bilancio	Valore corrente
Fabbricati civili e industriali	454.781	565.000
Impianti tecnici specifici	62.303	34.120
Macchinari	464	542
Attrezzatura	1.313	2.415
Automezzi	-	3.823
Autovetture	1.467	5.365
Macchine ufficio elettroniche	176.226	250.071
Mobili e arredi	3.429	6.295
Totale imm.ni materiali	699.982	867.631

La voce è costituita da:

Fabbricato

Tra gli immobili di proprietà della società oggetto di valutazione, alla data di riferimento, compaiono le seguenti voci:

Comune di Schio, Via XXIV Aprile, catastalmente censiti al N.C.E.U:

Foglio	Subalterno	Particella	Categoria	Classe	Consistenza	Note
13	1386	6	C/6	2	152 mq.	Autorimessa
13	1386	7	C/2	1	177 mq.	Ex torre VVF
13	1386	8	A/10	1		Piano I+T+I+2
13	1386	9	BCNC		470 mq.	Corte comune

L'immobile costituito principalmente dagli uffici nei quali viene svolta l'attività è stato recentemente acquisito dal Comune di Schio ed oggetto di una importante ristrutturazione in corso di ultimazione.

Per la valutazione il sottoscritto si è avvalso della relazione di stima redatta dall'ing. Claudio Faccio in data 26/11/2019.

La valutazione è stata effettuata, alla luce dell'evoluzione dei prezzi degli stessi, nonché delle caratteristiche (estensione, posizione ecc.) degli immobili oggetto di valutazione.

Autovetture e automezzi

Per gli automezzi e le autovetture, è stato considerato un valore pari alla quotazione dell'usato sul sito "noicompriamoauto.it".

Immobilizzazioni tecniche

La stima delle immobilizzazioni tecniche fa riferimento quasi sempre a beni già in uso, e perciò non nuovi. Si tratta di beni che non sempre hanno un prezzo di mercato, anzi nella maggior parte dei casi non esistono quotazioni dell'usato. A differenza dei beni che hanno un mercato dell'usato (Immobili, autovetture, autocarri, ecc.) e che di conseguenza vengono stimati al *valore corrente*, desunto appunto dal mercato; per i beni che non hanno quotazione dell'usato è necessario adottare criteri alternativi. Quelli tipicamente più seguiti sono il *costo di ricostruzione* e il *costo di sostituzione*. Nel nostro caso il *costo di sostituzione* viene inteso come il costo che si dovrebbe sostenere per acquisire un bene che sia in grado di rimpiazzare il bene in uso possedendo analoga capacità, resa e in generale la stessa utilità.

Impianti e macchinari

Gli impianti che partecipano attualmente al processo produttivo sono stati acquisiti dalla società in tempi abbastanza recenti (dal 2007 al 2019). Per la loro valutazione il costo di acquisto è stato svalutato di una quota di ammortamento applicando un coefficiente annuo, che tenesse conto dell'obsolescenza e dell'effettiva vita utile residua dei beni.

Attrezzatura

Per l'attrezzatura i valori contabili non esprimono il corretto valore dei beni. Si è proceduto quindi all'inventariazione dei singoli beni e alla loro valutazione a valori di sostituzione. La stima è stata effettuata con l'ausilio dei tecnici della società.

Arredamento

La voce arredamento comprende principalmente l'allestimento degli uffici. Anche per l'arredamento i valori contabili non esprimono il corretto valore dei beni. Si è proceduto quindi all'inventariazione dei singoli beni e alla loro valutazione a valori sostituzione.

Macchine ufficio elettroniche

La voce è costituita principalmente da personal computer, server, dispositivi di storage, stampanti, e più in generale attrezzatura informatica. Tali beni hanno un valore di mercato basso considerata la rapida obsolescenza a cui sono soggette le attrezzature informatiche. Tuttavia i beni hanno una vita utile residua almeno 5 anni e svolgono pienamente la loro funzione. In considerazione di questo fatto la valutazione è stata eseguita considerando il valore di sostituzione. La stima è stata effettuata con l'ausilio dei tecnici della società.

Immobilizzazioni imm. nette	Valore di bilancio	Valore corrente
Software capitalizzato	2.479	144.038
Totale imm.ni immateriali	2.479	144.038

La voce è costituita principalmente da software. Nella valutazione che è stata effettuata con l'ausilio dei tecnici della società si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- I costi sostenuti per la loro acquisizione
- L'utilità futura residua

Per quanto riguarda il costo oltre al costo storico di acquisizione è stato utilizzato il costo di riproduzione, ovvero il costo che dovrebbe essere sostenuto, all'epoca della valutazione, per riprodurre l'analogo bene immateriale.

Per quanto riguarda i benefici economici attesi, sono stati presi in considerazione solamente i costi capitalizzati che risultano possedere una utilità futura residua.

Immobilizzazioni finanziarie	Valore di bilancio	Valore corrente
Depositi cauzionali	14.650	14.650
Totale imm.ni immateriali	14.650	14.650

Il valore è rappresentato principalmente da depositi cauzionali.

Il valore contabile si ritiene congruo.

Magazzino	Valore di bilancio	Valore corrente
Merce	1.337	1.337
Lavori in corso	21.388	21.388
Totale magazzino	22.725	22.725

La voce comprende la valorizzazione delle giacenze di merce, lavori in corso come da inventario fisico allegato. Le rimanenze di merci sono state valutate sulla base del valore corrente, pari al costo di acquisto o di riproduzione. Le rimanenze di lavori in corso sono state valutate secondo il criterio della commessa completata.

Crediti diversi	Valore di bilancio	Valore corrente
Fornitori c/anticipi	40	40
Crediti diversi	9	9
Erario c/acconti Ires	1.674	1.674
Erario c/acconti Irap	578	578
Erario c/iva	2.790	2.790
Totale crediti diversi	5.091	5.091

I crediti diversi sono esposti al loro presunto valore di realizzo.

Crediti v/clienti	Valore di bilancio	Valore corrente
Clienti	315.643	315.643
Clienti c/fatture da emettere	102.745	102.745
Fondo svalutazione crediti v/clienti	- 2.145	- 2.145
Totale clienti	416.243	416.243

I crediti verso i clienti sono esposti al loro presunto valore di realizzo. Non si è proceduto alla svalutazione di crediti in quanto gli stessi non risultano crediti di difficile esigibilità. In bilancio risulta già accantonato un fondo svalutazione crediti per l'importo di euro 2.235,00.

Cassa e c/c attivi	Valore di bilancio	Valore corrente
Cassa	52	52
Banca Alto Vicentino	354.989	354.989
Banca Alto Vicentino carta prep.	685	685
Totale Cassa e c/c attivi	355.726	355.726

Il valore contabile è considerato congruo.

Risconti attivi	Valore di bilancio	Valore corrente
Risconti Attivi	203.338	203.338
Ratei Attivi	11.654	11.654
Totale Risconti	214.992	214.992

La voce Risconti Attivi riguarda principalmente costi per canoni di manutenzione di software e hardware per cui è già stata ricevuta e contabilizzata la relativa fattura, di competenza di esercizi successivi.

La voce Ratei Attivi riguarda esclusivamente ricavi per canoni di noleggio e assistenza di apparati informatici, maturati nell'esercizio, ma per i quali non è ancora stata emessa la relativa fattura.

Passività

Debiti v/banche a MLT	Valore di bilancio	Valore corrente
Mutui	98.582	98.582
Totale debiti v/banche	98.582	98.582

I debiti verso banche a medio lungo termine riguardano la quota capitale residua del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile. Sono stati valutati al valore nominale ritenuto congruo.

Debiti diversi	Valore di bilancio	Valore corrente
Impiegati c/stipendi	35.529	35.529
Debiti per retribuzioni differite	65.617	65.617
Amministratori c/compensi	826	826
INPS	13.579	13.579
INAIL	183	183
Altri organismi di previdenza	94	94
INPS gestione separata	480	480
Debiti v/fondi di previdenza compl.	3.746	3.746
Erario c/ ritenute su reddito lav.dipend.	- 1.497	- 1.497
Erario c/ ritenute su reddito lav.auton.	1.232	1.232
Erario c/ ritenute su rivalutaz.TFR	45	45
Addizionale Regionale	436	436
Addizionale Comunale	290	290
Debiti diversi	4.192	4.192
Totale debiti diversi	124.752	124.752

I debiti diversi sono stati valutati al valore nominale ritenuto congruo.

Debiti v/fornitori	Valore di bilancio	Valore corrente
Fornitori	194.601	194.601
Fornitori c/fatture da ricevere	119.987	119.987
Totale debiti verso fornitori	314.588	314.588

I debiti verso fornitori sono stati valutati al valore nominale ritenuto congruo.

Fondo TFR	Valore di bilancio	Valore corrente
Fondo accantonamento TFR	235.908	235.908
Totale fondo TFR	235.908	235.908

L'accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti in virtù delle norme e dei contratti collettivi vigenti. Si precisa che il Tfr risulta esposto al netto degli eventuali anticipi corrisposti.

La valutazione viene effettuata sulla base degli importi forniti dal consulente del lavoro.

Ratei e risconti passivi	Valore di bilancio	Valore corrente
Risconti passivi	388.981	388.981
Ratei passivi	5.304	5.304
Totale ratei e risconti passivi	394.285	394.285

I Risconti Passivi riguardano ricavi per canoni di assistenza hardware e connettività per i quali è già stata emessa e contabilizzata la relativa fattura, ma di competenza di esercizi successivi.

I Ratei Passivi riguardano costi per canoni di manutenzioni, noleggio apparati e connettività maturati nel periodo, per i quali non è ancora stata ricevuta e contabilizzata la relativa fattura.

Patrimonio netto rivalutato (PNR)

ATTIVITA'	Valore di bilancio	Valore corrente
Immobilizzazioni immateriali	2.479	144.038
Immobilizzazioni materiali	699.982	867.631
Immobilizzazioni finanziarie	14.650	14.650
Magazzino	22.725	22.725
Crediti diversi	5.091	5.091
Clienti	416.243	416.243
Banche c/c attivi e cassa	355.726	355.726
Ratei e risconti attivi	214.992	214.992
Totale Attività	1.731.889	2.041.096

PASSIVITA'	Valore di bilancio	Valore corrente
Banche e c/c passivi	98.582	98.582
Debiti diversi	124.752	124.752
Debiti v/fornitori	314.588	314.588
Fondo TFR dipendenti	235.908	235.908
Ratei e risconti passivi	394.285	394.285
Totale Passività	1.168.115	1.168.115
PATRIMONIO NETTO	CONTABILE	CORRENTE
	563.774	872.981

Il patrimonio netto rivalutato risulta dalla somma delle attività e delle passività analiticamente rivalutate.

Pertanto, alla luce delle rettifiche effettuate sulle voci patrimoniali il valore del patrimonio netto rivalutato è pari a euro 872.981.

Si ricorda che il valore del patrimonio netto contabile al 30/09/2019 è pari a euro 563.774.

Il calcolo delle imposte latenti

L'applicazione del metodo in esame nell'ambito della valutazione di quote sociali, determina delle plusvalenze che danno origine a dei carichi fiscali latenti. Si tratta di carichi potenziali così come pure potenziali sono le plusvalenze a cui si riferiscono. La prassi è solita utilizzare una stima forfetaria delle imposte latenti, quantificate applicando un'aliquota fiscale ridotta nella misura di metà o un terzo alla complessiva imposta latente. L'abbattimento dell'aliquota fiscale è giustificato dal pagamento differito delle imposte e dalla possibilità di utilizzare strumenti fiscali che differiscono ulteriormente l'imposizione.

a) Calcolo della plusvalenza potenziale:

Plusvalenza = Valore corrente – Valore Contabile

b) Calcolo delle imposte latenti:

plusvalenza potenziale x 15%

a) Plusvalenza = $872.981 - 563.774 = 309.207$

b) Imposte potenziali: $309.207 \times 15\% = 46.381$

Pertanto la variabile fiscale diminuisce il valore dell'azienda di euro 46.381.

7. Il valore della società PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l.

La valutazione della società è effettuata utilizzando il metodo Patrimoniale, ottenendo un valore di euro $872.981 - 46.381 = 826.600$.

In conclusione, si procede alla valutazione dell'intero capitale sociale della società "Pasubio Tecnologia S.r.l." alla data del 30/09/2019:

VALORE COMPLESSIVO = euro 826.000,00

Il sottoscritto ritiene di aver espletato l'incarico affidato.

Rimane a disposizione per ogni chiarimento e ringrazia per la fiducia accordata.

Schio, 12 Dicembre 2019

Ferruccio Talin



FRANCESCO DE STEFANO
NOTAIO
via Lago di Lugano n. 15 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445/57.65.56 - FAX 0445/57.77.15

Repertorio n. 33663

Raccolta n. 15069

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Ventisei febbraio duemilaventi.

In Schio (VI), via XXIX Aprile n. 6, presso l'aula corsi di Pasubio Tecnologia, alle ore diciassette e minuti trenta.

**Registrato a Vicenza
in data 28/02/2020
al n. 6510
serie 1T
con € 356,00**

SU RICHIESTA

della società "**PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.**", con sede in Schio (VI), via XXIX Aprile n. 6, capitale sociale € 42.645,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02373540240, REA n. 228735;

io sottoscritto dr. FRANCESCO DE STEFANO, Notaio in Schio, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per assistere, elevandone verbale, all'assemblea della società richiedente, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta ed approvazione modifiche dello statuto vigente;
2. Proposta ed approvazione modifiche Regolamento relativo al funzionamento del comitato di controllo analogo;
3. Abolizione del libro soci già facoltativamente istituito con eliminazione di ogni riferimento ad esso nel corpo dello statuto sociale.

E' PRESENTE:

LOCCI LAURA, nata a Cagliari (CA) il 22 dicembre 1977 e domiciliata in Schio (VI), via degli Orti n. 15/D, codice fiscale LCC LRA 77T62 B354X, in

	qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliata per la	
	carica presso la sede sociale.	
	La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale per far constare le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che saranno adottate.	
	Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:	
	assume la presidenza, a termini di statuto, l'Ing. Laura Locci, la quale constatata che:	
	- l'assemblea è stata regolarmente indetta per oggi, in prima convocazione, mediante avviso inviato ai soci a termini di statuto;	
	- sono presenti i soci risultanti dal foglio di presenza sottoscritto dagli intervenuti, pari all'85,72% (ottantacinque virgola settantadue per cento) del capitale sociale, che si allega al presente atto con "A";	
	- è presente l'organo di amministrazione in persona di sé medesimo, quale Amministratore Unico;	
	- è presente il revisore legale Apolloni Giacomo Sebastiano.	
	Pertanto dichiara che l'assemblea è validamente costituita, ed è pronta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Sul primo e terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai soci che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in seguito alla richiesta di iscrizione del Comune di Valdagno nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house providing, Fascicolo n. 1332 dell'8 novembre 2018, ha riscontrato la carenza nello statuto e nel regolamento dei requisiti prescritti dall'art. 5 co.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di controllo analogo congiunto.	

	Vi è pertanto la necessità di modificare lo statuto e il regolamento per adeguarsi alle Linee guida dell'ANAC.	
	Propone poi ai soci di adeguare lo statuto ai sensi del nuovo disposto degli	
	dell'art. 2477 c.c. in merito all'organo di controllo, ed abolire il libro soci.	
	Fa presente poi che occorre procedere al coordinamento degli articoli con	
	la nuova disciplina.	
	Propone così di modificare l'articolo 18, relativo al comitato per il controllo a-	
	nalogo, e di eliminare conseguentemente il successivo articolo 19, rinume-	
	rando i successivi.	
	Gli articoli da modificare sono i nn. 6, 8, 11, 12, 16 e 18, dei quali dà lettura	
	ai soci.	
	Propone pertanto ai soci di:	
	- modificare l'articolo 1, inserendo la dicitura "providing ex" prima di "D.Lgs.	
	175/2016;	
	- modificare l'articolo 2, co. 3, prevedendo l'abolizione del libro soci, sopra	
	deliberata, e prevedendo che il domicilio dei soci, degli amministratori, del	
	sindaco o del collegio sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rap-	
	porti con la società, sia quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto del-	
	la partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, co-	
	municato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determina-	
	re la provenienza della comunicazione e della data;	
	- prorogare la durata al 31 dicembre 2050, modificando conseguentemente	
	l'articolo 3, co. 1°;	
	- modificare l'articolo 3, co. 3°, prevedendo che con riferimento ai commi 1	
	e 2 del medesimo articolo 3, i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno	

	ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali;	
	- modificare l'articolo 6, co. 3°, prevedendo che il socio che intende cedere la propria quota di partecipazione, possa comunicarlo agli altri soci anche mediante pec;	
	- modificare l'articolo 10, rendendolo di più facile lettura, relativamente alle convocazioni delle assemblee fatte tramite pec;	
	- modificare l'articolo 11, co. 4°, prevedendo che l'Assemblea sia presieduta dall'Amministratore Unico e che, in caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designi tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla;	
	- modificare l'articolo 12, co. 1°, eliminando il punto I), relativo alla competenza dell'assemblea;	
	- modificare l'articolo 12, co. 4°, eliminando la previsione che la trasformazione della società in società di persone, sia deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata;	
	- modificare l'articolo 13, co. 1°, specificando che l'Amministratore Unico venga nominato dall'Assemblea dei soci, considerando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato per il Controllo Analogico;	
	- eliminare il co. 9° dell'articolo 13, nel quale era previsto che potessero essere accantonati fondi per indennità di trattamento di fine rapporto.	
	L'assemblea, dopo breve discussione, con la sola astensione del Comune di Zanè,	

d e l i b e r a

a) di adeguare lo statuto ai sensi del nuovo disposto degli dell'art. 2477 c.c.,

e di modificare l'articolo 18, eliminare l'articolo 19, rinumerando i successivi,

e modificare gli artt. 16 e 18 come segue:

"ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore legale.

2. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.";

"ART.18 – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

La società, in quanto affidataria diretta in house è soggetta ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci, che viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo, il cui funzionamento viene disciplinato da un Regolamento approvato nel medesimo testo da tutti i soci.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulle seguenti materie:

- preventivo esame ed espressione di parere in ordine alle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione ed in particolare della relazione programmatica e del piano economico-finanziario.

Il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esercitare un controllo contestuale attraverso la possibile richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, verificando comunque lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o

	squilibrio finanziario. In seguito a tali verifiche, il Comitato per il Controllo A-	
	nalogo potrà procedere a fornire indirizzi sulle modalità di gestione economi-	
	ca e finanziaria dell'organismo in house.	
	In particolare, il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esprimere in-	
	dirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e straor-	
	dinaria amministrazione della Società. L'Organo amministrativo della So-	
	cietà sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti	
	dai soci e dagli enti locali e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilie-	
	vi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo esercita inoltre un controllo ex post, at-	
	traverso la verifica dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conse-	
	guimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli o-	
	biettivi per la programmazione successiva.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante anche at-	
	traverso la formulazione di atti di indirizzo concernenti la nomina dell'ammi-	
	nistratore unico.";	
	b) di abolire il libro soci, e di modificare il testo degli articoli 6, 8, 11, 12, 16	
	e 18, per coordinarli con le modifiche appena deliberate, nel testo appena	
	letto dal Presidente;	
	c) di modificare gli articoli sopra citati, come sopra previsto, e come di segui-	
	to:	
	"ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex	
	D.Lgs. 175/2016 denominata	
	"Pasubio Tecnologia S.R.L."	

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.";

"ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).

2. L'Amministratore unico può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data.";

"ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

	2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.	
	3. Con riferimento ai commi 1 e 2 i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.";	
	"ART. 6 - QUOTE	
	1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.	
	2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.	
	3. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare - così come affideranno - uno o più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale.	
	Il socio che intende cedere, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o PEC, all'Amministratore unico, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nell'elenco soci tenuto dal Registro delle Imprese.	
	4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.	

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.";

"ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Amministratore unico con lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C.. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale

	Sociale e tutti gli Amministratori e il Revisore Legale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.";	
	"ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.	
	2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.	
	3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.	
	4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.	
	5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Amministratore unico il verbale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.	
	7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso la rete internet, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito	

di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.";

"ART. 12 – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI – QUORUM

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:

a) la nomina dell'Amministratore unico;

b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;

c) le partecipazioni in altre società;

d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;

e) l'approvazione dei bilanci della società;

f) la distribuzione degli utili;

g) gli aumenti di capitale;

h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;

i) le modifiche statutarie.

2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:

	a) inerenti le modificazioni dello statuto;	
	b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	
	4. La fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.	
	6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e l'Organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'Organo di controllo che sono rimasti assenti.";	
	"ART. 13 - AMMINISTRATORE UNICO	
	1. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci, conside-	

rando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato per il Controllo Analogo.

2. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra persone che non sono socie della società; si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del C.C. e la previsione di cui all'art. 11 c 8 del D. Lgs 175/2016.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

4. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore unico è stato rinominato.

5. All'Amministratore unico spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci anche per l'esercizio del controllo analogo; in particolare l'Amministratore unico approva gli schemi dei contratti di servizio ed il loro aggiornamento, nonché la carta dei servizi e adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

6. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale e legale della società.

7. L'Amministratore unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.

8. All'Amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con ap-

		posita decisione.
		9. L'Amministratore unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile; se,
		in pendenza del termine, viene a mancare, si applicano le norme del Codice Civile.".
		Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone ai soci di modificare il regolamento relativo al funzionamento del comitato di controllo analogo, del quale il Presidente dà lettura.
		L'assemblea, dopo breve discussione, con la sola astensione del Comune di Zanè,
		d e l i b e r a
		di modificare il regolamento relativo al funzionamento del comitato di controllo analogo, adottando il testo che si allega al presente atto con "B" .
		Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, ed io notaio lo allego al presente atto con "C" , perché ne formi parte integrante e sostanziale, senza darne lettura per espressa dispensa della comparente, che ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del contenuto.
		Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.
		Dichiarando di averne esatta conoscenza, la comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
		Del che, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mano e con sistema informatico da me e da persona di mia fiducia, e da me letto alla comparente che lo approva e sottoscrive, essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Consta di quattro di cui occupa quattordici intere facciate e quanto della presente.

f.ti Laura Locci - Francesco De Stefano notaio - sigillo



PASUBIO TECNOLOGIA
servizi digitali per la pubblica amministrazione

Sede legale: via 29 Aprile, 6 | 36015 Schio (VI) | T +39 0445-610511
amministrazione@altovicentino.net
www.pasubiotecnologia.it
pasubiotecnologia@legalmail.it | Cod. Fisc. e P. IVA
02373540240

ASSEMBLEA DEI SOCI - PRIMA CONVOCAZIONE**26 FEBBRAIO 2020 - ore 17.30**

ENTE SOCIO	Nome partecipante	Delega		Firma di presenza
		SI	NO	
CALTRANO				
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	MOSELE ALBITO	-	-	
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	GIANNANTONIO NICHELUSI	SI		
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO	GIORGIO ACETI	SI		
ISOLA VICENTINA	FRANCESCO STIRILO GONZA		-	
MALO				
MONTE DI MALO	SQUARZON MOSE'	-		
PIOVENE ROCCHETTE	TORIELLO GIANNIPIETRO	-		
POSINA				
ROMANO D'EZZELINO	PAOLO ROSSETTO	SI		
SANTORSO	Pierza Gianpietro	SI		
SAN VITO	ANZOLIN DAURO	SI		
SCHIO	MACULAN ALESSANDRO	SI		
THIENE	GIANNANTONIO NICHELUSI	SI		
TONEZZA	FONTANA GIANNICOLA	SI		
TORREBELVICINO				
TRISSINO				
VALDAGNO	GIORGIO ACETI	SI		
VALLI DEL PASUBIO	VIGATO FABIO	SI		
VELO D'ASTICO	NICOLA CAMPANARO	SI		
VILLAVERLA	DE PERON ENRICO	SI		
ZANE'	MONICA VEZZARO	SI		
ZUGLIANO				

PASUBIO TECNOLOGIA**S.r.l.**

Capitale Sociale €

42.645,00 i.v.

Numero REA: VI - 228735

Iscrizione ROC nr. 26417

SOCI: Caltrano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Romano d'Ezzelino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zané, Zugliano.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 15069 DI RACCOLTA

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

ART. 1 Oggetto

I soci di Pasubio Tecnologia Srl costituiscono tra di loro il Comitato per il Controllo Analogico quale sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento *in house* (di seguito anche solo Comitato) e all'art. 18 dello Statuto.

ART. 2 Sede e durata

Il Comitato ha sede presso la sede amministrativa della società, ove si terranno le relative riunioni e adunanze.

Le parti convengono che la durata del presente regolamento coincide con la durata della società e cioè fino al 31/12/2050.

ART. 3 Composizione del Comitato e diritto di voto

Il Comitato è costituito dai legali rappresentanti o loro delegati di ciascun Comune socio della società, ognuno con diritto di voto pari alla quota percentuale della popolazione residente nel proprio territorio rispetto al totale della popolazione complessivamente residente nel territorio di tutti i Comuni soci, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Del Comitato fanno inoltre parte il legale rappresentante o il delegato dei soggetti pubblici, diversi dai Comuni (come ad esempio i consorzi o qualsivoglia altro soggetto pubblico).

In caso di presenza nella compagine societaria di soggetti pubblici diversi dai Comuni, i Comuni medesimi eserciteranno il 90% dei voti in seno all'assemblea del Comitato, mentre il rimanente 10% sarà riservato ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, qualunque sia il loro numero. Pertanto, il

diritto di voto dei soggetti diversi dai Comuni sarà suddiviso in parti uguali rispetto alla percentuale del 10% (se, ad esempio, i soggetti diversi dai Comuni saranno due, ognuno eserciterà il 5% dei voti, mentre se saranno 10, ognuno eserciterà l'1% dei voti in seno all'Assemblea del Comitato).

Art. 4 Competenze del Comitato

Il Comitato svolge funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo nei confronti della società in conformità alle previsioni dello statuto con particolare riferimento all'art. 18

Art. 5 Funzionamento del Comitato - Assemblea del Comitato

Il Comitato esercita le proprie funzioni attraverso l'Assemblea del Comitato della quale fanno parte tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce presso la sede della società ed è convocata almeno 2 volte l'anno da chi ne ha la Presidenza, oppure per iniziativa dei comuni che rappresentino almeno il 20% della popolazione complessivamente residente nel territorio degli enti locali soci.

In ogni caso, l'Assemblea del Comitato si deve riunire prima di ogni seduta dell'Assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato.

Il Presidente dell'Assemblea del Comitato viene eletto dall'assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 8.

La convocazione dell'Assemblea del Comitato è effettuata dal suo Presidente a mezzo di pec inviata a tutti gli enti locali soci almeno tre giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Handwritten signature

Handwritten signature
A circular official stamp of the Municipality of San Francesco. The text around the perimeter reads "COMUNE DI SAN FRANCESCO" at the top and "MUNICIPIO DI SAN FRANCESCO" at the bottom. In the center, there is a coat of arms and the text "DE STEFANO". A handwritten signature is written across the stamp.

Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, il periodo tra la convocazione e la adunanza può essere ridotto sino ad un minimo di 24 ore.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dalla stessa con la maggioranza di cui al successivo comma 8.

All'inizio di ogni seduta viene individuato tra i partecipanti un soggetto che assume la veste di segretario. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del segretario che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è inviato ai soci.

L'Assemblea del Comitato è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione dei comuni che rappresentino almeno il 50% dei diritti di voto esercitabili, e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti comuni che rappresentino almeno il 33% dei diritti di voto esercitabili. L'Assemblea di coordinamento delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole del voto della maggioranza dei voti esercitabili dai presenti.

Come indicato nell'art. 3, ultimo comma, in caso di presenza nella compagine societaria di soggetti pubblici diversi dai Comuni, i Comuni medesimi eserciteranno il 90% dei voti in seno all'assemblea del Comitato, mentre il rimanente 10% sarà riservato ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, qualunque sia il loro numero. Pertanto, il diritto di voto dei soggetti diversi dai comuni sarà suddiviso in parti uguali rispetto alla percentuale del 10% (se, ad esempio, i soggetti diversi dai comuni saranno due, ognuno eserciterà il 5% dei voti, mentre se saranno 10, ognuno eserciterà l'1% dei voti in seno all'Assemblea del Comitato).

Art. 6 Risoluzione

La perdita della qualità di socio nella società da qualsiasi causa sia determinata, costituisce automatica causa di

risoluzione del presente regolamento limitatamente all'ente in questione.

Art. 7 Adesione di nuovi enti

E' consentita l'adesione ai comuni o ad altri soggetti pubblici che acquisiscano quote di partecipazione nella società.

Art. 8 Gruppo operativo di lavoro


È facoltà dell'Assemblea del Comitato istituire gruppi operativi di lavoro, fermo restando che nessuna indennità è dovuta ai componenti dei gruppi operativi.

Art. 9 Controversie

Il Comitato promuove la soluzione bonarie di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente alla interpretazione, validità efficacia ed esecuzione del presente regolamento.

fantocci

James



Allegato "C" al mio atto n. 15069 di racc.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata in house providing ex D.Lgs. 175/2016 denominata

"Pasubio Tecnologia S.R.L."

ad esclusivo capitale pubblico, in conformità al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni sulle società strumentali pubbliche nelle quali i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti soci nei confronti di Pasubio Tecnologia srl e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Schio (VI).

2. L'Amministratore unico può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco o del collegio sinda-

cale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo o di acquisto della partecipazione, o di nomina, o successivamente, in caso di modifica, comunicato con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a determinare la provenienza della comunicazione e della data.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2 i soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

2. La Società, nel quadro di una maggiore efficienza della gestione, derivante da una più razionale e articolata organizzazione dei servizi, si prefigge gli scopi societari sotto individuati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata e della Legislazione afferente ai servizi strumentali degli Enti:

	1) Realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi di rete, servizio di interesse generale, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, ad esempio ed in particolare le seguenti attività:	
	I. realizzazione, gestione ed implementazione della rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;	
	II. fornitura di servizi di connettività;	
	III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate nella rete a banda larga o ultralarga delle pubbliche amministrazioni, per il collegamento delle sedi degli enti;	
	IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;	
	V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il sistema pubblico di connettività; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;	
	VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;	
	VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminan-	

	ti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine	
	per la realizzazione di infrastrutture a banda larga o ultralarga per il collega-	
	mento delle loro sedi nel territorio di competenza;	
	VIII. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle	
	normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e	
	forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizio-	
	nale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data	
	center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, fa-	
	cility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnolo-	
	gico (incident e problem management); erogazione di servizi software appli-	
	cativi gestionali in modalità ASP;	
	2) Progettazione, realizzazione, implementazione, dei seguenti beni e/o ser-	
	vizi strumentali agli enti pubblici partecipanti:	
	I) sistemi, procedure organizzative informatiche, e di telecomunicazione, e	
	loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;	
	II) acquisizione, concessione, e cessione di licenze d'uso di programmi in-	
	formatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;	
	III) compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di tele-	
	comunicazione;	
	IV) assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi com-	
	presi i contratti di outsourcing;	
	V) assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;	
	VI) organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Co-	
	munication Technology per il personale dipendente dei Soci, o anche per i	

	cittadini e gli altri soggetti del territorio dello Stato;	
	VII) assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati;	
	VIII) realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi e di opere finalizzate all'oggetto sociale.	
	3. Inoltre la Società:	
	- per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti consentiti dall'ordinamento per le società pubbliche potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'Amministratore unico utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto;	
	- utilizzerà contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo.	
	Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D. Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla Società.	
	4. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i	

compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può dare luogo alla progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016. Spetta all'Amministratore unico verificare il rispetto delle condizioni precisate al presente comma.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in € 42.645,00 (euro quarantaduemilaseicentoquarantacinque) diviso in quote ai sensi di legge.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore unico, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comu-

unità Montane e/o Unioni, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

ART. 6 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.

2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale.

3. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare - così come affideranno - uno o più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale.

Il socio che intende cedere, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o PEC, all'Amministratore unico, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nell'elenco soci tenuto dal Registro delle Imprese.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni

dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.

ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a. finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

b. contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;

c. qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo

perduto senza obbligo di rimborso con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'Amministratore unico, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

6. In nessun caso la società può acquistare o ricevere in pegno le quote sociali proprie.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' - CONTROLLO

ART. 8 - ORGANI

Sono Organi della Società:

a) L'Assemblea dei Soci

b) L'Amministratore unico

c) L'Organo di controllo

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quan-

to disposto dal presente statuto.

2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

3. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Amministratore unico con lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C.. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. L'Assemblea totalitaria delibera validamente, anche se non convocata secondo le modalità sopra stabilite, qualora ad essa partecipi l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e il Revisore Legale siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti nell'elenco soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappre-

sentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.

5. Il Presidente nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

6. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Amministratore unico il verbale è redatto da un Notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

7. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o attraverso la rete internet, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito

di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 12 – COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI –

QUORUM

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni inerenti:

a) la nomina dell'Amministratore unico;

b) gli acquisti e cessioni di beni immobili;

c) le partecipazioni in altre società;

d) le modifiche rilevanti dei contratti di servizio con i soci;

e) l'approvazione dei bilanci della società;

f) la distribuzione degli utili;

g) gli aumenti di capitale;

h) la scelta sull'entrata di nuovi soci;

i) le modifiche statutarie.

2. L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le decisioni:

a) inerenti le modificazioni dello statuto;

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

4. La fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino

più della metà del capitale sociale.

5. L'assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; per le decisioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale.

6. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e l'Organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'Organo di controllo che sono rimasti assenti.

ART. 13 - AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci, considerando l'indirizzo proveniente dalle deliberazioni dell'assemblea del Comitato per il Controllo Analogico.

2. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra persone che non sono socie della società; si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del C.C. e la previsione di cui all'art. 11 c 8 del D. Lgs 175/2016.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

4. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha ef-

fetto dal momento in cui il nuovo Amministratore unico è stato rinominato.

5. All'Amministratore unico spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci anche per l'esercizio del controllo analogo; in particolare l'Amministratore unico approva gli schemi dei contratti di servizio ed il loro aggiornamento, nonché la carta dei servizi e adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

6. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale e legale della società.

7. L'Amministratore unico può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.

8. All'Amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, che verrà determinata dall'assemblea, in occasione della nomina o con apposita decisione.

9. L'Amministratore unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile; se, in pendenza del termine, viene a mancare, si applicano le norme del Codice Civile.

ART.14 - RISCHIO DA DEFAULT

1. Spetta all'Amministratore unico valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. L'Amministratore unico può adottare specifici programmi di valutazione del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'assemblea ordinaria dei soci.

3. Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di e-

esercizio entro il terzo esercizio a decorrere da tale piano.

4. Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

5. L'Amministratore unico, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

6. L'Amministratore unico, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa.

ART. 15 – DIRETTORE

1. In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della società, l'Amministratore unico può nominare un Direttore.

2. Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

a) specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;

b) durata dell'incarico;

c) tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di Revoca e di risoluzione.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco, o il collegio sindacale, e/o il revisore legale.

2. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del sindaco, o del collegio

sindacale, e/o del revisore legale è obbligatoria.

ART. 17 – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo [congiunto, così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi] ai sensi di legge; sono riconosciute ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società, in stretta coerenza con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio possa dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo.

3. Sussiste il diritto di veto da parte di ciascun ente socio sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell'ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio territorio.

ART.18 – COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

La società, in quanto affidataria diretta in house è soggetta ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci, che viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo, il cui funzionamento viene disciplinato da un Regolamento approvato nel medesimo testo da tutti i soci.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulle seguenti materie:

- preventivo esame ed espressione di parere in ordine alle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestio-

ne ed in particolare della relazione programmatica e del piano economico-finanziario.

Il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esercitare un controllo contestuale attraverso la possibile richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, verificando comunque lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. In seguito a tali verifiche, il Comitato per il Controllo Analogo potrà procedere a fornire indirizzi sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house.

In particolare, il Comitato per il Controllo Analogo potrà inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni all'Organo Amministrativo per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. L'Organo amministrativo della Società sarà tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dai soci e dagli enti locali e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

Il Comitato per il Controllo Analogo esercita inoltre un controllo ex post, attraverso la verifica dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato per il Controllo Analogo eserciterà un controllo ex ante anche attraverso la formulazione di atti di indirizzo concernenti la nomina dell'amministratore unico.

ART. 19 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CIASCUN SOCIO

I soci hanno sempre diritto di ottenere dalla Società notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare tutti i libri sociali ed i documenti relativi

all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'Amministratore unico proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

L'Amministratore unico è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio sul servizio ad esso erogato dalla società.

ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 22 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal II comma dell'art. 2364 c.c..

2. Degli utili netti la parte corrispondente alla misura prevista dalla legge deve essere destinata a riserva legale; il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Amministratore unico, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascor-

si 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventino esigibili.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e Organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Verificandosi una causa di scioglimento della società si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e segg. del C.C..

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 27 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

f.ti Laura Locci - Francesco De Stefano notaio - sigillo

*Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Schio, 28 febbraio 2020